RELAZIONE 499/2017/I/IDR

QUINTA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"

28 giugno 2017

#### Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

Nell'anno 2015, l'Autorità ha illustrato al Parlamento e al Governo la prima Relazione semestrale sullo stato di riordino dell'assetto locale del settore nell'ambito della presentazione della Relazione Annuale sui servizi e l'attività svolta, avvenuta il 24 giugno, e ha fornito un aggiornamento nella seconda Relazione semestrale (Relazione 665/2015/I/IDR), trasmessa alle Camere in data 29 dicembre 2015.

Per l'anno 2016, l'Autorità ha trasmesso alle Camere la prima (376/2016/I/idr) e la seconda (811/2016/I/idr) Relazione semestrale descrivendo le evoluzioni delle situazioni in precedenza individuate come non ancora conformi al dettato normativo del richiamato decreto "Sblocca Italia".

Con la presente quinta Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato della situazione volto a segnalare il superamento delle problematiche in precedenza riscontrate, nonché i casi in cui permangono criticità, verificando, in particolare: i) la congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.

## 1. QUADRO GENERALE

L'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio".

### L'Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa, in particolare:

- nel corso del 2015, con la *prima Relazione semestrale* sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore, illustrata nell'ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1), in cui sono stati dettagliati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità riguardo alla congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, al rispetto dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, all'ottemperanza alla prescrizione di affidare le infrastrutture in concessione d'uso gratuito, da parte dei medesimi, nonché all'individuazione degli enti di governo che non risultavano aver ancora perfezionato l'*iter* di affidamento del servizio idrico integrato. L'aggiornamento di tale quadro è stato oggetto della seconda Relazione semestrale del 2015 (Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR);
- nel corso del 2016, presentando alle Camere la Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR, e la Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR, in cui si è descritta l'evoluzione delle situazioni in precedenza segnalate come critiche, in quanto non ancora conformi al dettato normativo del decreto "Sblocca Italia", al fine di verificare l'eventuale superamento delle problematiche riscontrate.

Con la presente Relazione si aggiornano le informazioni e i dati illustrati alla fine del 2016, soffermandosi sui casi in cui permangono criticità e inottemperanze alle disposizioni normative vigenti, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione degli assetti del settore e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell'utente idrico.

Come evidenzia codesta Relazione, volta ad illustrare puntualmente le diverse casistiche locali, permangono, in particolare, incertezze e difficoltà in merito alla costituzione degli enti di governo dell'ambito che, benché istituiti, non risultano ancora in alcuni casi operativi. I percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito risultano, nella quasi totalità dei casi, perfezionati.

Si confermano, infine, le situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito rilevate in precedenza e, dalla mappatura aggiornata al mese di giugno 2017, ancora diffuse risultano le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito), che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06.

# 2. STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE PER LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'art. 147 del decreto legislativo 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle Regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal decreto "Sblocca Italia", specifica poi che "le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici". Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che "Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)" 1.

Come segnalato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le Regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si conferma il numero di 64 ATO. Come evidenziato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anche l'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi (...)", specificando che "La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale".

adottate a livello regionale risultano eterogenee, non permettendo ancora di giungere a modelli uniformi ed omogenei sul territorio nazionale. Si rinvengono, infatti:

- alcune Regioni che, dopo aver consolidato in passato una organizzazione con più ATO, sono passate all'aggregazione su scala regionale e altre che avevano adottato tale soluzione fin dall'inizio e l'hanno poi confermata; in particolare, risultano 12 Regioni che hanno previsto un ATO unico (Tav. 1), a cui si aggiunge l'ATO interregionale "Lemene";
- alcune Regioni (**Tav. 2**) che hanno mantenuto l'organizzazione con più ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 51 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa Provincia<sup>2</sup>).

TAV. 1 – ATO unici regionali e ATO interregionale "Lemene"

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
		ATO 1 – Aquiliano					
		ATO 2 – Marsicano					
	ATO unico	ATO 3 – Peligno Alto Sangro	L.R. n. 34/2012				
Abruzzo	regionale	ATO 4 – Pescara	L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	1.326.513	4	305	10.762
		ATO 5 – Teramo	L.R. R. 2, 1997				
		ATO 6 – Chieti					
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	574.782	2	131	9.995
Calabria	ATO unico regionale		L.R. n.18/2017 L.R. n. 34/2010	1.959.050	5	409	15.082
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli Ambito distrettuale Sarnese- Vesuviano Ambito distrettuale Sele Ambito distrettuale Caserta Ambito distrettuale Calore Irpino	L.R. n. 15/2015	5.850.850	5	550	13.671

5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, anche nelle precedenti *Relazioni semestrali*, come in tre Regioni (Liguria, Veneto, Marche) si sia attuata una ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

Regione	АТО	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
		ATO 1 – Piacenza					•
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 5 – Bologna	L.R. 23/2011	4.451.000	9	333	22.453
Komagna	regionale	ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
		ATO CEN – Centrale Udine		533.282	1	135	4.905
	ATO OCC – Occidentale	L.R.19/2017	213.000	1	36	1.784	
Friuli- Venezia	ATO unico regionale	Pordenone	L.R. n. 5/2016	213.000	1	30	1.704
Giulia	regionale	ATO ORG – Orientale Goriziano	L.R. n. 22/2010	140.897	1	25	466
	ATO ORT – Orientale Triestino		234.874	1	6	212	
Friuli- Venezia Giulia/ Veneto	ATO Interregionale Lemene		L.R. FVG n. 5/2016; L.R. Veneto n. 17/2012; Accordo 31.07.2006	185.443	3	25	988
Molise	ATO unico regionale		L.R. 4/2017	312.027	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.077.166	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2015	1.658.138	5	377	24.100
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord  ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)  ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)  ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)  ATO 5 – Toscana Costa  ATO 6 – Ombrone (Grosseto)  ATI 1 e 2– Ambito 1 e Ambito 2	. L.R. n. 69/2011	3.706.835.	10	276	22.989
Umbria	regionale	ATI 3 – Ambito 3 ATI 4 – Ambito 4	L.R. n. 11/2013	896.837	2	92	8.459
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	127.329	1	74	3.261

 $TAV.\ 2-ATO\ di\ delimitazione\ inferiore\ al\ territorio\ regionale$ 

Regione	АТО	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo		322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	L.R. n. 13/2015	3.869.179	3	112	5.120
Lazio	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	L.R. n. 5/2014	185.921	2	81	2.978
Lazio	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	D.G.R. n. 947/2014	669.161	3	38	2.498
	ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone	D.G.R. n. 40/2014	484.047	2	86	2.874
	ATO GE – Genova		854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		136.422	1	16	394
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	L.R. n. 17/2015	44.187	1	23	732
Liguria	ATO Centro-Ovest 3 (Savona)	L.R. n. 1/2014	84.198	1	27	359
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		228.000	2	70	1.215
	ATO BG – Bergamo		1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.264.105	1	205	4.778
	ATO CO – Como		584.577	1	150	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	115	1.771
	ATO LC – Lecco		339.401	1	88	816
	ATO LO – Lodi	L.R. n. 32/2015	229.333	1	61	782
Lombardia	ATO MB – Monza e della Brianza	L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010	840.129	1	55	405
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	L.R. n. 26/2003	3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.868	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	139	1.200
	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino		363.204	1	59	2.564
	ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2	43	1.835
Marche	ATO 3 – Marche Centro Macerata	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	359.227	2	46	2.521
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese	D.G.R. 11.1072/2010	120.151	2	27	653
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		300.037	2	59	1.813
	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese		524.011	2	164	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	180	3.339
Piemonte	ATO 3 – Torino	L.R. n. 7/2012	2.242.951	1	306	6.713
	ATO 4 – Cuneo	L.R. n. 13/1997	592.062	1	250	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		261.163	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		334.158	2	148	2.806

Regione	АТО	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
	ATO 1 – Palermo		1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		649.824	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa	L.R. n. 19/2015	307.492	1	12	1.614
Sicilia	ATO 5 – Enna	Decreto Assessoriale n.	173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta	75/2016	273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		399.933	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		446.837	1	43	3.042
	ATO AV – Alto Veneto		200.792	1	62	3.596
	ATO B – Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR – Brenta		584.547	3	73	1.693
Veneto	ATO LV – Laguna di Venezia	L.R. n. 4/2014	789.229	2	36	1.866
veneto	ATO P – Polesine	L.R. n. 17/2012	261.095	3	52	1.965
	ATO V – Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC – Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO – Veneto orientale		834.259	4	92	2.451

La **Tav. 1** e la **Tav. 2** mostrano come, sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente risultino molto eterogenei. Si registrano, infatti, ATO con oltre quattro milioni di abitanti (ATO unico della Campania, dell'Emilia Romagna e della Puglia) e altri di dimensione molto ridotta con una popolazione inferiore alle centomila unità, tra i quali gli ATO Centro-Ovest 2 (Savona) e Centro-Ovest 3 (Savona) - peraltro di più recente costituzione – rispettivamente di 44.187 e di 84.198 abitanti. Le Regioni che più recentemente hanno adottato provvedimenti legislativi in materia di delimitazione degli ATO, risultano essere le seguenti<sup>3</sup>:

- Friuli Venezia Giulia, che, con legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificata dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 9, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2017, un unico ATO coincidente con l'intero territorio regionale, in cui vengono ricompresi (entro il 31 dicembre 2017) anche i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia in passato inclusi nell'ATO interregionale "Lemene". Al riguardo, la normativa dispone che, entro il 31 dicembre 2017, "la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel quadro della legislazione regionale rappresentato va anche considerata, per completezza, la situazione della Regione Liguria, relativamente alla quale, al momento della stesura della presente Relazione, si è in attesa della decisione della Corte costituzionale (udienza tenutasi il 6 giugno 2017), in ordine al contenzioso promosso dal Governo avverso la legge regionale 23 settembre 2015, n. 17, che ha individuato tre differenti ATO nell'ambito del territorio della Provincia di Savona, ove precedentemente ne esistevano due.

- Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto"4;
- Sicilia, ove con decreto dell'assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità 29 gennaio 2016, n. 75, sono stati individuati nove ATO, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali. Tale individuazione è stata operata sulla base delle previsioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, non interessate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale resa dalla sentenza 4 maggio 2017, n. 93 della Corte costituzionale.

Si rammenta, inoltre, che nell'ambito delle norme regionali adottate nel primo semestre del 2017, ed aventi ad oggetto l'organizzazione del servizio idrico integrato, il Molise (che, con legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, ha istituito l'ente di governo dell'ambito, EGAM), e la Calabria (con legge regionale 18 maggio 2017, n. 18) hanno confermato una delimitazione dell'ATO coincidente con l'intero territorio regionale.

#### 3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal decreto "Sblocca Italia", prevede che "i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131", ossia, "il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario".

Come si evince dalla **Tav. 3**, la maggioranza delle Regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal menzionato decreto legislativo 152/06. Si segnala, rispetto al quadro rappresentato nella Relazione 811/2016/I/IDR, che la Basilicata e l'Umbria hanno superato la situazione di criticità in precedenza evidenziata, con il conseguimento della piena operatività rispettivamente dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB) e dell'Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI).

9

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dal monitoraggio effettuato ai fini della redazione della presente Relazione, non risulta ad oggi alcuna sottoscrizione di intesa fra le Regioni interessate.

TAV. 3 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito			
Piemonte	LR n. 7/12	Conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall'apposita convenzione.	6		
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<ul> <li>Province, come di seguito indicato:</li> <li>ATO Ovest: Provincia di Imperia;</li> <li>ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona;</li> <li>ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona;</li> <li>ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona;</li> <li>ATO Centro-Est: Città Metropolitana di Genova;</li> <li>ATO Est: Provincia della Spezia.</li> <li>La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei tre ATO che incidono sul suo territorio.</li> </ul>	6		
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	Province e Città Metropolitana di Milano.	12		
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.			
Friuli Venezia Giulia	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	Consulte d'ambito, attualmente in fase di liquidazione, nelle more della piena operatività dell'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) istituita a far data dall' 1 gennaio 2017.	1		
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1		
Toscana	L.R. n. 69/2011	Autorità idrica toscana – AIT, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.	1		
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	Assemblee di ambito, costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5		
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI)	1		
Basilicata	L.R. n. 1/2016	Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB)	1		
Puglia	LR n. 9/2011	Autorità idrica pugliese – AIP, soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1		

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti	
Valle d'Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	Bacino imbrifero montano – BIM		
Sardegna	L.R. n. 4/2015	Ente di governo dell'ambito della Sardegna – EGAS, al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi. All'Ente - cui partecipa anche la Regione – è divenuto operativo da aprile 2015.		
Interregionale	L.R. FVG n. 5/2016; L.R. Veneto n. 17/2012; Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' di data 31.07.2006; L.R. FVG n.13/2005; L.R. Veneto n. 5/1998			

Gli approfondimenti compiuti in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'effettiva operatività degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di riassumere nella **Tav. 4** le problematiche che permangono e le attività poste in essere per il superamento delle stesse.

TAV. 4 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell'Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 947/2014 D.G.R. n. 40/2014	Non è ancora operativo l'assetto previsto dalla legge regionale n. 5/14 che rinvia ad un successivo provvedimento l'individuazione degli "ambiti di bacino idrografico [ABI] e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, [la] disciplina [del]le forme e [de]i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato".  Nelle more dell'approvazione della legge regionale di revisione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, da adottarsi nel rispetto delle Linee Guida di cui alla delibera della Giunta regionale n. 40/14, con provvedimento del 30 dicembre 2014, n. 947, la Giunta regionale ha attribuito il mandato "alla competente struttura regionale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo II, Parte III del D.lgs. n. 152/2006, verificando costantemente l'esatto adempimento degli enti locali agli obblighi di legge, anche al fine dell'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi". Attualmente, in ciascun ATO, l'ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province.	5

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CAMPANIA	L.R. n. 15/2015	Con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è stato istituito, quale ente di governo dell'ambito ottimale regionale (comprendente cinque ambiti distrettuali), l'Ente idrico campano - EIC. La legge prevede che la Giunta regionale, entro quindici giorni, approvi con delibera lo Statuto dell'EIC. Ad oggi, tale Ente non risulta ancora pienamente operativo. Si segnala che tale legge regionale prevede anche che "i poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006 () cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali".  Alcuni degli organi dell'EIC risultano, al giugno 2017, ancora in fase di costituzione.	1
ABRUZZO	L.R. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	La legge regionale n. 9/11 ha delimitato un ambito territoriale unico regionale - denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale e ha costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico ERSI, Ente regionale per il servizio idrico integrato.  Si rammenta che sulla base delle previsioni della citata legge regionale, nelle more della piena operatività dell'ERSI con l'insediamento dei relativi organi, è stato nominato un Commissario unico straordinario, che ha operato "per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso".  Dopo la fase di commissariamento:  - con verbale del Consiglio regionale 9 marzo 2016, n. 58/2, è stato nominato il Presidente dell'ERSI;  - con la delibera della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 545, è stato approvato lo statuto dell'ERSI;  - con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2016, n. 079, sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'ERSI;  - con il verbale dell'ERSI 9 settembre 2016, n. 1, è stato individuato il direttore generale.  Allo stato attuale le ex autorità d'ambito - poste in liquidazione - risultano ancora svolgere le relative attività, nelle more della piena operatività dell'ERSI.	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	L.R. 4/2017	Con la delibera della Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285, era stato istituito l' <i>Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato</i> , denominato <i>EGAM</i> .  Con il decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un <i>Commissario straordinario</i> nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.  A seguito dell'annullamento dei citati provvedimenti da parte del Tar Molise con sentenze nn. 5 e 6 del 2017, il Consiglio regionale ha approvato la legge 22 aprile 2017, n. 4 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)". La citata legge regionale prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica.	1
CALABRIA	L.R. n. 18/2017	Con decreto della Giunta regionale 12 giugno 2015, n. 183, è stato individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'Autorità idrica della Calabria (A.I.C.). Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i Comuni calabresi, istituito e disciplinato nel suo funzionamento dalla legge regionale n.18/17. Il processo di costituzione di tutti gli organi dell'AIC risulta in fase di avvio. Tuttavia, il provvedimento legislativo da ultimo richiamato prevede che fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC "la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale".	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
SICILIA	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la Regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle autorità d'ambito ai Comuni.  La legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha istituito in ciascun ATO un'assemblea territoriale idrica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/06. Ciascuna assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Diverse previsioni del citato provvedimento legislativo regionale sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n. 93, che, tuttavia non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI.  Ad oggi, le ATI risultano insediate in otto ambiti senza però essere pienamente operative. Conseguentemente non essendosi perfezionato il processo di piena costituzione delle assemblee, le autorità d'ambito territoriale ottimale in liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni.  A seguito della sentenza n. 93/2017 della Corte costituzionale, la Regione Siciliana ha precisato ai soggetti competenti che il mancato insediamento formale delle ATI, la mancata approvazione del loro statuto ed il mancato avvio operativo entro il termine del corrente anno comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.	9

#### 4. Partecipazione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito

L'art. 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che "gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

Le informazioni ad oggi acquisite dall'Autorità confermano che i percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito risultano in via di perfezionamento, pur in considerazione delle procedure di adesione ancora in atto in alcune delle realtà caratterizzate dal riordino organizzativo degli enti di governo dell'ambito.

Alla luce degli approfondimenti compiuti, si riscontrerebbe ancora la presenza di enti locali che non hanno aderito al relativo Ente di governo dell'ambito, nelle seguenti Regioni:

- Molise, in cui il Presidente della Giunta regionale, in virtù del riavvio del processo di costituzione dell'ente di governo dell'ambito (EGAM) a seguito della recente approvazione della legislazione regionale di riferimento, ha trasmesso ai Comuni inadempienti una diffida ad aderire all'ente di governo, prefigurando, in caso d'inerzia, la celere attivazione dei poteri sostitutivi;
- Calabria, Regione di cui si è detto nella precedente Relazione 811/2016/I/IDR, in cui circa il 63% degli enti locali (258 su un totale di 409) risulta non aver formalizzato la relativa adesione.

In linea generale, l'Autorità continuerà a monitorare le peculiari situazioni appena illustrate e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

#### 5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il decreto "Sblocca Italia", intervenendo sull'art. 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche (comma 1) che "gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente".

I casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**. In tali realtà - sulla base delle informazioni acquisite dall'Autorità nell'ambito delle diverse attività di monitoraggio e di raccolta di dati - risultano operare circa 1.300 entità, trattandosi principalmente di piccole gestioni comunali in economia.

TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/06

Regione	ATO			
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale			
Campania	ATO Unico Regionale <sup>5</sup>			
Molise	ATO Unico Regionale <sup>6</sup>			
Calabria	ATO Unico Regionale <sup>7</sup>			
	ATO 1 Palermo			
	ATO 2 Catania			
a	ATO 3 Messina			
Sicilia	ATO 4 Ragusa			
	ATO 7 Trapani			
	ATO 8 Siracusa			

## Il richiamato art. 172 del decreto legislativo 152/06 prevede poi che:

- "al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del decreto "Sblocca Italia"], agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto" (comma 2);
- "in sede di prima applicazione [nei casi in cui si sia già provveduto all'affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale (...)" (comma 3).

<sup>5</sup> Con riferimento all'Ambito Territoriale Ottimale Sarnese-Vesuviano, tuttavia, si registra la presenza di Gestione ottimale risorse idriche – GORI S.p.A. quale gestore unico d'ambito (v. Tav. 7).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'Ente di governo dell'ambito del Molise ha informato l'Autorità che "nel secondo semestre del 2017 è previsto l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale al gestore unico".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Con decreto regionale 3 febbraio 2016, n. 552, è stata approvata la "Relazione programmatica di avvio della procedure di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Calabria". Tale provvedimento è stato richiamato, da ultimo, dal decreto del direttore generale del Dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità della Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 3830, recante "Autorità Idrica della Calabria. Proposta tariffa del servizio idrico quadriennio 2016 – 2019".

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell'art. 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che "qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane"8.

Nella successiva **Tav. 6** viene sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d'ambito nell'ATO Interregionale "Lemene" e in tre ATO unici regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle Regioni in cui l'affidamento del servizio è avvenuto per sub ambiti, l'esistenza di un gestore unico in ciascuno dei sub ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria e solo in alcuni dei sub ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell'Emilia Romagna (quattro su nove sub ambiti sono affidati al gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (due dei quattro sub ambiti sono serviti dal gestore unico);
- la presenza di ulteriori soggetti in Emilia Romagna (12), in Friuli Venezia Giulia (6), in Toscana (5), in Sardegna (3) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- l'esistenza di soggetti che, al mese di giugno 2017, gestiscono il servizio in assenza

<sup>8</sup> La medesima disposizione (comma 2-bis dell'art. 147 del d.lgs. 152/06) prevede che "sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In particolare, con riferimento al sub ambito di Udine, il 27 dicembre 2016 si è concluso il processo di aggregazione per incorporazione della società Carniacque S.p.a. in CAFC S.p.a. (gestore unico di sub ambito), mentre le gestioni salvaguardate Acquedotto Poiana S.p.a. e CAP Camporosso proseguono nelle gestioni rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2017.

di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (27<sup>10</sup>), Basilicata (1<sup>11</sup>), Friuli Venezia Giulia (3<sup>12</sup>), Puglia (20<sup>13</sup>), Sardegna (29<sup>14</sup>) e Toscana(1<sup>15</sup>).

Con riferimento ai sub ambiti dell'Emilia Romagna, si ritiene opportuno segnalare l'avvio di tre procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato. In particolare, il soggetto competente (ATERSIR), nel 2016, ha approvato due bandi di prequalifica per la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII (ai sensi degli artt. 147 e 149-bis del decreto legislativo 152/06) relativamente alla provincia di Piacenza e alla provincia di

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si tratta di due Comuni per i quali il trasferimento al gestore unico di sub ambito è previsto entro l'1 settembre 2017, e di ulteriori Comuni che, in alcuni casi, hanno formulato istanza (non accolta dall'ente d'ambito) ai sensi del sopra richiamato art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/06 e risultano in attesa di commissariamento e, in altri casi, non hanno provveduto a trasmettere i dati necessari alla verifica ed all'attestazione dei requisiti di cui al citato articolo. Inoltre, nei primi mesi del 2017, una delle pre-esistenti gestioni comunali ha provveduto a trasferire il servizio al gestore unico di sub ambito operante nell'ATO Pescarese.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Trattasi di un Comune, che non ha provveduto alla cessione delle reti idriche e fognarie. Tale situazione, peraltro oggetto di un contenzioso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, prosegue nonostante le sollecitazioni reiterate da parte dell'ente di governo dell'ambito. Il Comune, da ultimo, ha richiesto il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/06, senza però al momento produrre completamente la documentazione necessaria. Al giugno 2017, risulta superata la non conformità in precedenza riscontrata per la gestione di acquedotto nella frazione di un altro Comune della Regione.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Relativamente al sub ambito di Udine, il soggetto competente ha segnalato che, al giugno 2017, tre Comuni non hanno ancora provveduto alla cessione gratuita delle opere e degli impianti al gestore CAFC S.p.a.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L'Autorità idrica pugliese (AIP) ha precisato che con riferimento a quattordici Comuni, in cui le reti risultano ancora in gestione diretta da parte delle amministrazioni comunali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "ha inteso chiedere alla Regione Puglia l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 dell'art. 172 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.". Tra i Comuni che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per il passaggio delle opere ad AQP, solo il Comune di Pietramontecorvino ha perfezionato detto passaggio. Inoltre l'ente di governo dell'ambito ha evidenziato che con riferimento a sei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, ricadenti nei territori montani, le cui reti risultano ancora in gestione diretta da parte delle rispettive amministrazioni comunali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla luce della deliberazione AIP 28/2016, "ha richiesto un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla legittimità delle gestioni autonome in economia del Servizio Idrico".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L'Ente di governo dell'ambito ha specificato che con deliberazione 8/2017 è stato adottato, tra l'altro, il cronoprogramma per l'inserimento delle realtà gestionali in questione all'interno del perimetro di attività del gestore unico d'ambito.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Si tratta di una gestione comunale, con riferimento alla quale l'Autorità idrica toscana sta compiendo un'istruttoria per la verifica della sussistenza dei presupposti indicati nella citata lett. b) comma 2-bis, art. 147 del decreto legislativo 152/06.

Rimini (le pertinenti procedure di selezione risultano ancora in corso). Con riferimento al sub ambito di Reggio Emilia, in data 31 marzo 2017, è stata pubblicata "la procedura finalizzata alla selezione dell'*advisor* tecnico, economico e giuridico per acquisire il necessario supporto esterno per la realizzazione del nuovo affidamento".

TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO Unici regionali con affidamenti assentiti

			Gestore uni	ico d'ambito		Altri soggetti	Soggetti <u>non</u>
Regione	АТО	Sub ambito	Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito	Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)
		ATO 1 –			Si		
		Aquiliano ATO 2 –					
		Marsicano			Si		
Abruzzo	ATO unico	ATO 3 – Peligno	No		Si	0	27
TIDIUZZO	regionale	Alto Sangro	140			0	27
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	1
	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
Emilia Romagna		ATO 5 – Bologna			No	2	0
Komagna		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì			Si	0	0
		Cesena			51	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0
		ATO CEN –			Sì	2	3
		Centrale Udine ATO OCC -					
		Occidentale			No	2	0
Friuli-Venezia	ATO unico regionale (a	Pordenone					
Giulia	decorrere dal 1	ATO ORG –	No				
	gennaio 2017)	Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT –					
		Orientale			No	2	0
		Triestino					
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	ATO Interregionale Lemene		Si	01/01/2016		1	0

			Gestore unico d'ambito			Altri soggetti	Soggetti <u>non</u>
Regione	АТО	Sub ambito	Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito	Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		0	20
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	29
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si		1
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si	5	
		ATO 5 – Toscana Costa			Si Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2			51	0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav.** 7 viene sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano e dell'ATO di Mantova);
- una situazione variegata per le altre Regioni, evidenziando la presenza di più gestori affidatari d'ambito che insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conforme alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege* potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista. In particolare si segnala come in Piemonte sia presente un solo gestore unico d'ambito (nell'Ato Torinese), con una pluralità di gestioni (seppur qualificate come conformi alla normativa *pro tempore* vigente) operanti negli altri ambiti territoriali ottimali (nel solo ATO di Cuneo si contano 32 gestioni salvaguardate);
- l'avvenuto compimento, a partire dal 2015, di alcuni dei percorsi intrapresi in attuazione delle disposizioni introdotte con il decreto "Sblocca Italia" per l'affidamento del servizio in alcuni ambiti, tra i quali si rammentano l'ATO di

Como<sup>16</sup>, l'ATO di Varese<sup>17</sup>, l'ATO di Rieti<sup>18</sup>, gli ATO di Savona<sup>19</sup> e l'ATO di Brescia<sup>20</sup>;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito *Como Acqua S.r.l.* (società costituita il 28 aprile 2014) è stato disposto con delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'ambito.

L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito Alfa S.r.l. (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato il 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta il 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con la sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house". Avverso tale provvedimento è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, che in via cautelare ne ha disposto la sospensione dell'esecutività con le ordinanze nn.142, 145 e 146/2017, in quanto "si ravvisano gli elementi, anche di ordine organizzativo, nella prospettiva della garanzia della continuità del servizio, che giustificano la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, con riguardo, nella comparazione degli interessi, alle situazioni in atto, nelle quali, cioè, il servizio idrico integrato è già gestito da Alfa s.r.l." Il contenzioso risulta, al momento della stesura della presente Relazione, ancora in corso.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015 è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società *Acqua Pubblica Sabina S.p.A.*; con la successiva decisione 11 dicembre 2015, n. 9, la Conferenza dei sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società *in house* per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). In pari data è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/10. Ad oggi risultano in corso le procedure di ricognizione propedeutiche alla consegna definitiva di alcune gestioni nonché il processo attuativo del conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico. Entro il 30 giugno 2017 è previsto il perfezionamento del processo di acquisizione da parte della citata società di otto gestioni comunali.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nei tre ATO savonesi, con deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 92, 93 e 94 del 29 dicembre 2015, è stato approvato l'affidamento del servizio per 30 anni, secondo la forma di gestione *in house providing*, rispettivamente, alle società: *Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.* (per l'ATO Centro – Ovest 1), *Cira S.r.l.* (per l'ATO Centro – Ovest 2), *Ponente acque S.p.A.* (per l'ATO Centro – Ovest 3). Nella medesima data, il Consiglio provinciale ha provveduto ad approvare gli aggiornamenti dei relativi Piani d'Ambito (con deliberazioni nn. 86, 87 e 88), nonché le convenzioni di gestione (con deliberazioni nn. 89, 90 e 91).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Brescia, con delibera del Consiglio provinciale 12 febbraio 2016, n. 3, è stata costituita la società *Acque Bresciane S.r.l.*. Successivamente, con delibera del Consiglio provinciale 28 ottobre 2016, n. 35, alla medesima società è stata affidata la gestione del servizio idrico della Provincia di Brescia. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio d'ambito territorialmente competente, il 29 aprile 2017 ha avuto inizio l'affidamento al gestore unico e risultano attualmente "in corso le attività per il subentro alle gestioni in economia ed alle residuali gestioni di Società pubbliche anche mediante conferimento dei rami aziendali idrici".

la presenza, anche negli ATO recentemente interessati dai processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito, di operatori cessati *ex lege*, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali tuttavia, nella larga parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito<sup>21</sup>.

TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (con affidamenti assentiti)

		Gestore uni	Gestore unico d'ambito		Soggetti <u>non</u>
Regione	АТО	Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	conformi alla disciplina pro tempore vigente (n.)
Campania	Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano	Si	1/12/2002	0	2
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	32
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	922	18
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	62
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	3
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Si	28/01/2016	1	2
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	1
	ATO Centro-Ovest 3 (Savona)	Si	28/01/2016	0	2
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	6	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	26	623

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della delibera dell'Autorità 28 dicembre, 664/2015/R/IDR, prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06. Le ulteriori risultanze delle richiamate verifiche verranno presentate nella Relazione che sarà predisposta ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06, nel mese di dicembre 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A giugno 2017 risulta completato il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.a. della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Pomezia.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Per cinque delle gestioni considerate in precedenza non conformi alla disciplina pro tempore vigente, risulta che, a giugno 2017, quattro Comuni hanno aderito alla gestione unica e sono in corso le procedure per la cessione degli impianti di competenza, mentre per una gestione comunale "l'Assemblea dei Sindaci con atto n.2 del 25/05/2017 (...) ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta (...) di avvalersi della facoltà di gestire in forma autonoma il servizio idrico integrato".

		Gestore uni	co d'ambito	Altri soggetti	Soggetti <u>non</u>
Regione	АТО	Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	conformi alla disciplina pro tempore vigente (n.)
	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	0	28
	ATO BS – Brescia	Si	29/04/2017	4	32
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	23
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	1
Lombardia	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
Lombardia	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	1
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	024
	ATO MN – Mantova	No		5	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	1 <sup>25</sup>	0
	ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	0	29
	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
Marche	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	826
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		1127	2 <sup>28</sup>
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	1
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	No		32	3
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria	No		4	14

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dall'1 gennaio 2017, l'affidatario di ambito è subentrato alla gestione rilevata come non conforme nella Relazione 811/2016/I/IDR.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Il 4 maggio 2017 il gestore d'ambito ha comunicato al relativo soggetto competente l'avvenuta stipula di accordi di trasferimento relativi ad una pre-esistente gestione in salvaguardia, che risulta quindi cessata preventivamente rispetto alla scadenza.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Tra le gestioni non conformi sono ricompresi: il Comune di Fiastra (che ha incorporato il Comune di Acquacanina) e il Comune di Valfornace (di recente costituzione) che ha incorporato i pre-esistenti Comuni di Fiordimonte e di Pievebovigliana.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> A giugno 2017 risulta completato il trasferimento, ad Idrablu S.p.a., della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Calasca Castiglione.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L'affidatario Acqua Novara VCO S.p.a. è subentrato ad una gestione rilevata come non conforme nella Relazione 811/2016/I/IDR.

	АТО	Gestore unico d'ambito		Altri soggetti	Soggetti <u>non</u>
Regione		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito	conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	conformi alla disciplina pro tempore vigente (n.)
Sicilia	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	0	1
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	0	0.
	ATO 9 – Agrigento	Si	27/08/2007	0	18
	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		$4^{29}$	0
	ATO BR – Brenta	Si	14/3/2006	0	0
Veneto	ATO LV – Laguna di Venezia	No		2	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		5	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0

-

 $<sup>^{29}\,\</sup>mathrm{Ad}$ un gestore salvaguardato risultano riconducibili tre diverse convenzioni di affidamento del servizio.